

LEZIONE TERZA

L'ORDINAMENTO ITALIANO


Il principio della pluralità delle fonti



- Le **fonti di produzione** producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche. Possono essere:

INTERNE (emanate dagli organi interni allo Stato)

ESTERNE (emanate dagli organi esterni allo Stato)



- Le **Fonti di cognizione** sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto: come la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale e i Codici

- **Fonti - atto**

Documenti scritti

- **Fonti - fatto**

Fatti, comportamenti

(es. consuetudine)

LA SCALA GERARCHICA nell'ordinamento italiano

Costituzione, leggi costituzionali

Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi

Regolamenti del Governo

LA COSTITUZIONE ITALIANA

- E' la legge fondamentale dello Stat.
- Entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
- Emanata dall'Assemblea Costituente
- Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

LEGGI COSTITUZIONALI

- Emanate dal Parlamento
- Possono modificare o integrare il testo della Costituzione
- Richiedono un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)

LEGGI ORDINARIE

- Emanate dal Parlamento
- Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione
- Procedimento per l'approvazione: "iter legis"

LEGGI REGIONALI

- Emanate dal Consiglio Regionale
- Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento
- Valgono solo sul territorio della Regione

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

DECRETO LEGGE

Emanato dal Governo

- Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza»
- Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
- Entra in vigore immediatamente
- Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento
- Se non viene convertito perde efficacia fin dall'inizio ed è come se non fosse mai esistito

DECRETO LEGISLATIVO

Emanato dal Governo

Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte:

- a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento*
- b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo*

a) Legge- delega

Il Parlamento emana una legge delega

La legge delega indica:

- oggetto
- principi e criteri direttivi
- tempi del futuro decreto legislativo

b)Decreto legislativo del Governo

- Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto
- Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

REGOLAMENTI del Governo

Regolamenti di esecuzione

- Norme che assicurano l'operatività della legge

Regolamenti indipendenti

- Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

IL CONTESTO REGIONALE

- Presidente
- Giunta Regionale
 - Consiglio
- Uffici Regionali

Materie e competenze

Agricoltura e Foreste

Ambiente e Territorio

Attività Produttive

Cultura, Turismo e Sport

Diritti Umani e Cooperazione E-Government

Europa e Rapporti internazionali

Istruzione, Formazione e Lavoro

Lavori pubblici

Mobilità e Trasporti

Pari Opportunità

Patrocinio

Protezione civile

Sanità e Sociale

Sicurezza e Polizia Locale

La conferenza Stato-Regioni:

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali.

La conferenza Stato-Regioni:

- rappresenta, la sede di incontro tra le diverse posizioni dei soggetti istituzionali;
- è la sede dove il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale;
- persegue l'obiettivo di realizzare la leale collaborazione tra Amministrazioni centrale e regionali e consente alle Regioni di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;
- si riunisce in una apposita sessione comunitaria per la trattazione di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale.

L' ATTIVITÀ

ATTIVITA' CONSULTIVA (I PARERI)

La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri.

Il parere della Conferenza è obbligatorio su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.

Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.

La Conferenza è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.

ATTIVITÀ' DI RACCORDO

La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi

ATTIVITA' DELIBERATIVA

Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.

ATTIVITA' DI VERIFICA E MONITORAGGIO

Si tratta della attività diretta alla valutazione ed alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza.

ATTIVITA' DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI; ATTIVITA' D'IMPULSO

La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici ed altri soggetti, anche privati.

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATI

Dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

1. Fase
Iniziativa
2. Fase
Discussione e Approvazione
3. Fase
Promulgazione
4. Fase
Pubblicazione
5. Fase
Entrata in vigore

1. FASE DELL'INIZIATIVA

Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento
Possono presentarla:

- Il Governo
 - Ogni singolo parlamentare
- Popolo (raccogliendo 50.000 firme)
 - Consigli Regionali
 - C.N.E.L.

2. FASE DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

3. PROMULGAZIONE

- Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica. Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

4. PUBBLICAZIONE

La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

5. ENTRATA IN VIGORE

- La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, 15 giorni (vacatio legis) affinché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione